

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -
Dott. PASQUALINA A.P. CONDELLO - Consigliere -
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE ROSSI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

**Trust - Trascrizione -
Convenzione de L'Aja del
15/11/1965 - Integra-
zione del contraddittorio**

Ad. 15/5/2024 CC

R.G.N. 8425/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 8425/2022 R.G.

proposto da

CLARA nella qualità di

t

- ricorrente -

contro

PAOLO rappresentato e difeso dall'avv.

- controricorrente -

e contro

SPECIAL GARDANT S.P.A., quale mandataria di AMCO - ASSET
MANAGEMENT COMPANY S.P.A., rappresentata e difeso dall'avv.

- controricorrente -

e contro



in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con
domicilio digitale

- controricorrente e
ricorrente incidentale -

e contro

ILARIO rappresentato e difeso dall'avv.

- controricorrente -

e nei confronti di

- intimati -

avverso la sentenza n. 133 dell'8/2/2022 del Tribunale di Udine;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/5/2024 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

RILEVATO CHE:

– con provvedimento del 26/2/2020, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Udine dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era l'espropriazione forzata promossa da Paolo e – senza chiudere anticipatamente il processo esecutivo (ma revocando l'ordinanza di vendita) – ordinava la rinnovazione (ex art. 162 cod. proc. civ.) della predetta formalità: ad avviso del giudice, il pignoramento – contenente l'ingiunzione ex



art. 492 cod. proc. civ. e notificato al «sig. Ilario, Trustee del Trust e al «Trust ... in persona del Trustee sig. Ilario

– era poi stato trascritto nei RR.II. con nota del 21/12/2016 indicante (alla Sezione C - Soggetti) «Contro Trust e (al quadro D - Ulteriori informazioni) «Trustee: Ilario ...» e, quindi «nei confronti di soggetto inesistente»;

– avverso la menzionata ordinanza – pronunciata anche nei confronti di Clara quale trustee del Trust – il creditore precedente proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.;

– su istanza del creditore (interventuto nell'espropriazione immobiliare) Salvatore Sagliocca, veniva chiamato in causa Ilario già trustee del Trust sino al 2017 e poi sostituito da Clara

– con la sentenza n. 133 dell'8/2/2022, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarava la validità della nota di trascrizione del 21/12/2016 e revocava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione;

– avverso la predetta sentenza Clara nella qualità di trustee del Trust proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; Paolo resisteva con controricorso; col proprio controricorso, la Special Gardant S.p.A., quale mandataria di Amco - Asset Management Company S.p.A., avente causa di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (creditrice intervenuta nell'esecuzione e già parte del processo di merito), aderiva alle prime due censure avanzate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del terzo motivo; con distinto controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo, Salvatore Sagliocca domandava la reiezione del ricorso principale e impugnava la statuizione relativa alla sua condanna alle spese; rispetto a quest'ultima impugnazione depositava controricorso Ilario



fascicolo, dopo avere trasmesso (in data 23/3/2022) il ricorso alla *Direction des Services Judiciaires* e, cioè, all'autorità centrale dello Stato monegasco (della circostanza è agli atti prova documentale), non è stato prodotto il modello allegato alla citata Convenzione e previsto dall'art. 6 e, *id est* l'attestazione dell'autorità dello Stato richiesto che dà atto dell'esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l'atto è stato consegnato;

– secondo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015, Rv. 637209-01, la predetta «attestazione svolge la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall'art. 148 c.p.c., facendo piena prova, fino a querela di falso, del perfezionamento del procedimento notificatorio, sicché la sua mancanza determina non già la nullità, ma l'inesistenza della notifica, non sanabile ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto.»;

– ad avviso del Collegio, il richiamato orientamento (che ravvisa l'inesistenza della notificazione) dev'essere ribadito anche alla luce della decisione di Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603-01, che, nell'identificare gli «elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione», include il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»: difatti, applicando il principio alla fattispecie *de qua*, la mancanza dell'attestazione non impedisce soltanto di conoscere l'esito finale della notificazione, ma persino di sapere se la stessa è stata quantomeno tentata dall'autorità centrale del Principato;



– conseguentemente va dichiarata inesistente la notificazione a Pierluigi

– poiché quest'ultimo è litisconsorte necessario dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (e, peraltro, già parte del grado di merito, benché contumace), ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei suoi confronti deve preliminarmente disporsi – impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito – l'integrazione del contraddittorio come in dispositivo, impregiudicati gli oneri di tempestivi ottemperanza e deposito della relativa prova;

p. q. m.

la Corte

rinvia a nuovo ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Pierluigi entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 maggio 2024.

Il Presidente
(Franco De Stefano)

